

TRIBUNALE DI VICENZA

-Sezione Lavoro-

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. n° 435
R.C. LAV. 726/08
2010

Il Giudice del Lavoro dott. Umberto Dosi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 726/2008 Ruolo Lavoro

tra

ditta

(avv.ti Dalla Pietra e Menegotto)

ricorrente

CONTRO

-Inps/SCCI spa

(avv.ti Guadagnino e Tomasello)

-Inail

(avv.ti Rossini e Donazzan)

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Provinciale del Lavoro
di Vicenza

(Avvocatura dello Stato)

resistenti

Oggetto: impugnazione diniego istanza regolarizzazione ex lege 296/2006 ricorso ex

art. 414 cpc.

Conclusioni ricorrente:

- 1) *in via principale:*
accertata l'illegittimità ed in ogni caso l'infondatezza del provvedimento di reiezione della domanda di regolarizzazione presentata dalla ditta ricorrente per la lavoratrice per i motivi indicati in narrativa e, dunque, accertato il diritto della ditta ricorrente di usufruire di tale procedura, ordinare al Collegio DPL INPS INAIL di Vicenza istituito ex art. 1, comma 1992-1201, legge 296/2006 o per esso ai singoli enti costitutivi (DPL, INPS, INAIL), di ammettere la ricorrente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro così come richiesto o comunque accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
- 2) *in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite liquidati di giustizia;*

Conclusioni Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Provinciale

del Lavoro di Vicenza:

*Rigettarsi il ricorso della ditta _____, siccome infondato.
Spese rifuse.*

Conclusioni Inps:

- 1) nel merito respingersi il ricorso e le domande tutte di controparte;*
- 2) in via istruttoria ci si oppone alla prova per testi in quanto la stessa è tardiva, posto che è stata articolata per la prima volta con il ricorso in riassunzione e ciò in violazione dell' art. 50 c.p.c. per effetto del quale "...il processo continua davanti al nuovo giudice "; in caso di sua ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con gli ispettori che hanno redatto il verbale della D.P.L. di Vicenza;*
- 3) condannarsi controparte alla refusione delle spese, diritti ed onorari di lite liquidati di giustizia, oltre al rimborso del 12,5% ai sensi dell' art. 15 L.P..*

Conclusioni Inail:

*In via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Inail;
Nel merito respingere il ricorso in quanto giuridicamente infondato.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in riassunzione proposto il 4.7.2008 la ditta _____, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 4.1.2008 emesso dal Collegio DPL-Inps-Inail di diniego della domanda presentata dalla ditta ricorrente in data 27.9.2007 di regolarizzazione ex art. 1, commi 1192 – 1201, legge n. 296/2006 della lavoratrice _____ per la quale, con verbale di accertamento della D.P.L. n. 066/056/2007 del 2.7.2007, era stato accertato che la stessa aveva svolto continuativamente, sin dal mese di ottobre 2006, l'attività di collaboratrice familiare, senza essere iscritta nei libri matricola e paga.

Il ricorso in questione era stato inizialmente proposto avanti al TAR del Veneto il quale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore di quella del Giudice ordinario.

Dopo aver riportato il ricorso originariamente proposto avanti al TAR del Veneto, la ditta ricorrente così esponeva:

"Il provvedimento del Collegio DPL INPS INAIL, con il quale è stata respinta la domanda di regolarizzazione presentata dalla ditta ricorrente per la lavoratrice _____ si basa in via esclusiva sulle risultanze del verbale di

accertamento della DPL di Vicenza del 02.07.2007 (doc. 2 fascicolo TAR): "La lavoratrice in oggetto risulta, in base al verbale n. 066/056/2007 dell'Ispettorato del Lavoro, collaboratrice familiare della ditta _____, oggetto di questa regolarizzazione possono essere i soli rapporti di lavoro dipendente".

La qualificazione operata dagli ispettori della DPL non è però corretta.

Ai sensi della legge 613/66 e successive modificazioni ed integrazioni, possono considerarsi familiari coadiutori e, come tali, assicurabili presso enti previdenziali, solo i parenti e gli affini entro il terzo grado, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che prestino la loro opera con carattere di abitudine e prevalenza¹.

Nel caso di specie la sig.ra _____ non possiede i requisiti previsti dalla predetta normativa per essere definita e/o inquadrata come collaboratrice familiare, non essendo né parente, né affine, né coniuge del sig. _____, ma semplicemente convivente (doc. 3 fascicolo TAR).

Non essendo in discussione l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo tra la ditta ricorrente e la sig.ra _____ per il periodo oggetto dell'accertamento (01 ottobre 2006 – 22 giugno 2007), lo stesso non potrà che qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, sussistendone tutti i requisiti di legge, i quali, se necessario, potranno essere dimostrati in corso di causa mediante l'espletamento delle prove testimoniali, così come formulate nella parte finale del ricorso.

Alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento di reiezione impugnato è illegittimo ed in ogni caso infondato e pertanto la ditta ricorrente avrà diritto ad essere ammessa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra _____, di cui all'allegata domanda ex lege 296/2006 (doc. 5 fascicolo TAR)".

Si costituiva in giudizio l'Inps in proprio e quale mandatario di SCCI spa, evidenziando che la regolarizzazione richiesta *ex adverso* non poteva essere concessa in quanto la fattispecie in esame non rientrava tra quelle per cui la legge ammette la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva (ammessa per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori non risultanti da scritture o altre documentazioni), non sussistendo nella fattispecie un rapporto di rapporto di lavoro subordinato in quanto il rapporto tra il ricorrente e la lavoratrice era inquadrabile nell'ambito del rapporto familiare, seppur di fatto (la lavoratrice è infatti convivente del ricorrente).

Ribadiva la legittimità del diniego, e concludeva come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), evidenziando che era onere della ricorrente fornire la prova rigorosa del rapporto di subordinazione con la lavoratrice

(non essendo sufficiente la mera circostanza che la stessa fosse convivente e non coniuge del titolare della ditta ricorrente, tenuto conto della sostanziale equiparazione tra coniuge e convivente more uxorio e della presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa nell'ambito di impresa familiare.

Concludeva come in epigrafe.

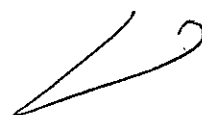
Si costituiva in giudizio l'Inail, eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 1 comma 1192 e 1201 della L. 296/2006 ed art. 5 D. Lgs. 124/2004 (in quanto secondo detta normativa l'istanza di regolarizzazione deve essere presentata alla Sede Inps territorialmente competente, e ~~che~~ la competenza sull'istanza di regolarizzazione appartiene al Collegio DPL, Inps ed Inail -Organo di Coordinamento, di cui fa solo parte il Direttore Provinciale dell'Inail)- quale Autorità istituita ai sensi dell'art. 1 commi 1192-1201 L. 296/06 e che ha emanato il provvedimento impugnato). Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, assumendo che la regolarizzazione per il periodo dall'1.10.2006 al 22.6.2007 chiesta dalla ricorrente non poteva limitarsi (come viceversa richiesto) al solo part-time 20%, ma doveva riferirsi al medesimo orario di lavoro (a tempo pieno) oggetto del verbale di accertamento.

Concludeva come in epigrafe.

Ammissa ed espletata prova testimoniale, la causa all'udienza di discussione del 20.12.2010 veniva decisa come da separato dispositivo allegato agli atti, di cui era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rigettata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Inail.



Ed invero, il provvedimento impugnato del 4.1.2008 di reiezione della richiesta di regolarizzazione per il periodo dall'1.10.2006 al 22.6.2007 della lavoratrice _____, presentato dalla ditta ricorrente, è stato emesso dal Collegio DPL-Inps-Inail istituito ai sensi dell'art. 1 commi 1192-1201 della L. 296/06, Organo di cui fa parte il Direttore Provinciale dell'Inail e che non ha rappresentanza processuale autonoma (essendo una proiezione della Direzione e dei due Istituti che la compongono e di cui costituisce una mera articolazione interna, sicché la Direzione ed i due Istituti conservano la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie giudiziali relative ai provvedimenti adottati dall'Organo collegiale in questione).

Passando al merito, osserva questo G.L. che dalla deposizione resa dai testi

- _____ è emerso che la _____ :
- nel periodo dall'1.10.2006 al 22.6.2007 (oggetto di accertamento della DPL) ha prestato la propria attività lavorativa in favore della ditta _____ presso l'esercizio pubblico di Thiene, svolgendo le mansioni di barista;
 - nel predetto periodo, lavorava mediamente 10 ore alla settimana, per due ore al giorno (solitamente dalle 8.30 alle 10.30 secondo quanto riferito dalla teste _____ e dalle 7.00 alle 9.00 secondo quanto riferito dal teste _____ -collega della lavoratrice nel periodo di causa-);
 - nello svolgimento delle mansioni lavorative di cui sopra, riceveva ordini e direttive da _____ ;
 - chiedeva al sig. _____ il permesso per assentarsi dal lavoro e per andare in ferie;
 - veniva retribuita settimanalmente per la prestazione resa, ed ha iniziato a ricevere busta paga (mensilmente) dall'ottobre 2006.

La teste ha dichiarato inoltre di essere convivente di

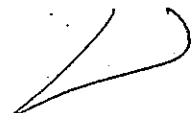
(dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Thiene il 15.1.2008 prodotto dalla ditta ricorrente sub doc. 3 fascicolo TAR, risulta che la predetta effettivamente è "nubile" e che è coniugato con altra persona).

Risulta pertanto dimostrato che la sig.ra , convivente del sig.

, ha prestato nel periodo di causa (dall'1.10.2006 al 22.6.2007) attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della ditta ricorrente essendo emerso che la stessa era inserita stabilmente e continuativamente nella struttura organizzativa della ditta, riceveva dal titolare le direttive e gli ordini sul lavoro da svolgere, osservava un orario di lavoro sufficientemente stabile, doveva richiedere al titolare il permesso di assentarsi o di andare in ferie, e veniva retribuita periodicamente (circostanza quest'ultima che consente di superare la presunzione generale di gratuità della prestazione lavorativa resa dal convivente more uxorio).

La richiesta di regolarizzazione limitata al solo part-time appare sostanzialmente coerente con le risultanze processuali, sicché anche sotto profilo l'istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 1192 L. 296/06 appare legittima.

Per l'effetto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento del 4.1.2008 emesso dal Collegio DPL Inps Inail di reiezione della domanda presentata dalla ricorrente ditta Smania Giorgio in data 27.9.2007 di regolarizzazione ex art. 1 commi 1192-1201 L. 296/06 del rapporto di lavoro intercorrente con la lavoratrice e conseguentemente deve essere dichiarato il diritto della ditta ricorrente di essere ammessa alla regolarizzazione del predetto rapporto di lavoro così come richiesto con la predetta istanza.



Sussistono giusti motivi (in considerazione della peculiarità e novità della questione trattata) per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Accerta e dichiara l'illegittimità dell'impugnato provvedimento del 4.1.2008 emesso dal Collegio DPL Inps Inail di reiezione della domanda presentata dalla ricorrente ditta _____ in data 27.9.2007 di regolarizzazione ex art. 1 commi 1192-1201 L. 296/06 del rapporto di lavoro intercorrente con la lavoratrice _____, e conseguentemente accerta e dichiara il diritto della ditta ricorrente di essere ammessa alla regolarizzazione del predetto rapporto di lavoro così come richiesto;
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Vicenza 20.12.2010.

Il Giudice

dr. Umberto Dosi



CANCELLIERE - B3
Antonio Garelli

21 GEN. 2011,

Sentenza depositata in Cancelleria il _____

21 GEN. 2011

e pubblicata in data _____.



CANCELLIERE - B3
Antonio Garelli